Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 giugno 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 gennaio 1936-XIV, sulla proposta del Primo Segretario di Sua Maestà il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 12 novembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Fabbri Tullio fu Ulisse.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1935-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 marzo 1917, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Fumo Errico di Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1935-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 maggio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Giachino Armando di Giacomo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1935-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 maggio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pecorella Liborio di Francesco.

(2628)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1055**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1056**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1057**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1058**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di consigliere e di uno di primo referendario, ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di consigliere e di uno di primo referendario, ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1059**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1060**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per

l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1061**.

14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 giugno 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1935-36.

MAESTÀ!

Per far fronte a maggiori spese per mercedi, cottimi e retribuzioni di lavoro straordinario del personale operaio della Regia zecca in dipendenza di straordinarie lavorazioni, si rende necessario aumentare di L. 50.000 il relativo stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per il volgente esercizio.

Tale somma, in virtù della facoltà consentita dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 1.555.940;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 50.000 (cinquantamila) da assegnare al cap. n. 123: « Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 94 — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. **1062**.

Approvazione dello statuto dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539, col quale la « Unione Nazionale Protezione Antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto;

Riconosciuta la necessità di apportare alcuni ritocchi allo statuto della Unione Nazionale Protezione Antiaerea, approvato con il suddetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato lo statuto della Unione Nazionale Protezione Antiaerea, composto di 5 capi e 21 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, e che sostituisce lo statuto approvato con il R. decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 68. — MANCINI.

Statuto dell'« Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) ».

CAPO I. — GENERALITÀ - SCOPO DELL'UNIONE.

Art. 1. — *Scopo dell'Unione.*

L'Unione Nazionale per la Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) ha lo scopo di integrare l'azione degli organi statali preposti alla protezione antiaerea, provvedendo a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea e di collaborare nell'attuazione dei provvedimenti relativi alla detta protezione.

Art. 2. — *Sede centrale - Dipendenza - Estensione della sua attività.*

L'U.N.P.A. ha la sua sede centrale in Roma; è posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.

L'organizzazione e l'azione per il tempo di guerra sono determinate da speciali direttive del Ministero della guerra.

CAPO II. — PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA DI COMPETENZA DELL'UNIONE.

Art. 3. — *Specie dei provvedimenti.*

I provvedimenti di protezione antiaerea di competenza dell'Unione sono:

a) la propaganda e l'addestramento della popolazione alla protezione individuale;

b) la raccolta dei fondi;

c) la costruzione di ricoveri per conto di privati;

d) la distribuzione di maschere e di indumenti protettivi antigas nonchè di altri materiali di protezione antiaerea sia ai privati cittadini, sia agli Enti obbligati per legge ad acquistarli (ad eccezione del personale dipendente dai Ministeri);

e) la formazione, istruzione e attrezzamento di squadre di volontari in aiuto alla P. S., alla C. R. I., ai pompieri e a tutti gli Enti cui compete la protezione dei pubblici servizi;

f) gli studi e l'assistenza agli inventori di apparecchi, di materiali, e di sistemi costruttivi atti a rendere meno gravi gli effetti delle incursioni aeree.

Art. 4. — *Propaganda.*

La propaganda deve proporsi:

a) di diffondere le nozioni più elementari sulla possibilità di offesa dagli aerei e sui mezzi con i quali se ne possono rendere meno gravi gli effetti;

b) di preparare moralmente la Nazione in ogni strato sociale ad affrontare con animo virile e con perfetta disciplina il pericolo dell'offesa aerea.

La propaganda deve perciò consistere in:

corsi di istruzione, che per alcune categorie di persone si dovrà cercare di rendere obbligatori (scuole, stabilimenti, sanitari, agenti dell'ordine, società di pubblica assistenza, ecc.);

conferenze pubbliche illustrative;

congressi, esposizioni;

pubblicazioni di articoli di giornali, riviste;

manifesti, proiezioni cinematografiche, ecc.

Art. 5. — *Raccolta di fondi.*

L'U.N.P.A. provvede alla raccolta di fondi:

a) con le contribuzioni dei soci;

b) con la provenienza da oblazioni, donazioni, lasciti, o da qualsiasi altra erogazione fatta a suo favore da Enti o da privati;

c) con la vendita di pubblicazioni, opuscoli, targhe ed eventualmente di materiali e di oggetti di protezione antigas;

d) col ricavato da spettacoli, conferenze, lotterie, cinematografie, giornate della protezione antiaerea;

e) infine col ricavato da altri contributi non compresi fra quelli suindicati, che l'Unione potrà escogitare e per la riscossione dei quali dovrà ottenersi l'autorizzazione dalle autorità competenti, quando questa sia richiesta dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 6. — *Costruzione di ricoveri per privati.*

Per la costruzione di ricoveri per privati, l'azione dell'U.N.P.A. deve esplicarsi nel:

a) diffondere le norme costruttive compilate dalle autorità competenti per i ricoveri nelle abitazioni private;

b) promuoverne la costruzione per cura di Enti privati;

c) curare la costituzione di società che si assumano di costruire ricoveri privati mediante pagamenti rateali.

Art. 7. — *Distribuzione di maschere e indumenti protettivi antigas e di materiali di protezione antiaerea*

Per la distribuzione di maschere, indumenti e materiali antigas, l'azione dell'U.N.P.A. deve esplicarsi:

a) nell'acquisto e distribuzione delle maschere agli Enti che a senso della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e del regolamento per la sua applicazione 18 aprile 1935-XIII, n. 919, sono obbligati ad acquistarle per i personali dipendenti;

b) nell'acquisto e distribuzione di maschere ai privati;

c) nell'acquisto e distribuzione di materiali ed oggetti di protezione antiaerea che abbiano riportata l'approvazione degli Enti competenti.

Art. 8. — *Organizzazione di unità ausiliarie di volontari.*

Saranno organizzate unità di volontari composte di elementi giovani ed anziani non ancora o non più soggetti ad obblighi militari.

Tali unità avranno lo scopo di collaborare con le autorità preposte alla protezione antiaerea:

a) nella diffusione del segnale di allarme alla popolazione;

b) nell'ottenere il completo oscuramento delle località fatte segno ad incursioni aeree;

c) nel coadiuvare i personali della Croce Rossa e dei vigili del fuoco nell'attuazione dei provvedimenti di protezione antiarea, antigas e antincendi;

d) nell'ottenere in unione agli agenti dell'ordine l'osservanza da parte della popolazione di tutte le prescrizioni dell'autorità prima e durante l'incursione aerea;

e) nel curare dal nucleo casa al rione e alla città che siano mantenute in efficienza le provvidenze di protezione predisposte e che la popolazione possa tempestivamente usufruirne;

f) nel concorrere infine alle seguenti operazioni: rimozione macerie, ripristino viabilità, riparazione alle linee elettriche ed alle condutture di acqua e di gas, primo puntellamento di parte di edifici pericolanti, ecc.

Art. 9. — *Studi ed assistenza ad inventori.*

L'Unione può fare eseguire studi e indire concorsi per la presentazione di materiali e di progetti costruttivi relativi alla protezione antiaerea.

L'assistenza agli inventori di cui al comma f) dell'art. 3 è essenzialmente morale; ma quando sia bene accertata la serietà e l'utilità dell'invenzione possono anche essere concessi agli inventori aiuti finanziari e premi.

CAPO III. — Organizzazione dell'U.N.P.A.

Art. 10. — *Dei soci.*

Possono essere soci dell'U.N.P.A. tutte le persone di ambo i sessi aventi la cittadinanza italiana e gli enti pubblici e privati.

I soci possono essere: benemeriti, vitalizi e ordinari.

Sono iscritti soci benemeriti le persone che abbiano operato utilmente per i fini della Unione o che versino per tale iscrizione una somma non inferiore a L. 2000.

Sono iscritti soci vitalizi le persone che versino in una sola volta la somma di L. 200.

Sono soci ordinari le persone che versano una quota annua di L. 6.

Gli enti pubblici o privati possono essere iscritti fra i soci benemeriti o vitalizi alle medesime condizioni sopraindicate per i soci individuali. Gli stessi enti potranno iscrivere a soci ordinari i loro dipendenti, versando una quota annua totale proporzionata al numero dei dipendenti medesimi e ridotta, come sarà specificato dal regolamento.

I soci hanno diritto:

a) ad assistere a conferenze e corsi indetti dall'U.N.P.A.;

b) a ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni della U.N.P.A.;

c) alle informazioni e alla consulenza gratuita per pratiche di protezione antiaerea;

d) alle speciali agevolazioni che l'U.N.P.A. potrà ottenere nel vantaggio dei soci;

e) ad eventuali riduzioni nell'acquisto di pubblicazioni di oggetti o materiali antiaerei.

Art. 11. — *Organi dell'Unione.*

Gli organi dell'Unione sono:

a) l'*Ufficio di presidenza;*

b) la *Consulta generale;*

c) il *Consiglio d'amministrazione;*

d) le *Delegazioni provinciali* (una per ciascuna provincia con sede nel capoluogo);

e) le *Delegazioni comunali* (eventuali).

Art. 12. — *Ufficio di presidenza.*

L'Ufficio di presidenza è così composto:

a) presidente generale }
b) un vice presidente generale } nominati dal Ministero della guerra;

c) un segretario generale (nominato dal presidente).

Le cariche di presidente generale e di vice presidente sono onorifiche. La carica di segretario generale è retribuita.

Alla dipendenza del segretario generale è posto l'ufficio amministrativo della Presidenza generale.

Art. 13. — *Del presidente generale.*

Il presidente generale dell'Unione:

a) è il rappresentante dell'Unione, e ne dirige ogni attività;

b) nomina i membri della Consulta;

c) convoca e presiede la Consulta;

d) nomina i membri del Consiglio di amministrazione;

e) approva e rende esecutive le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

f) nomina, su designazione del Prefetto della Provincia, i presidenti delle delegazioni provinciali e, su proposta di questi, nomina i membri delle delegazioni provinciali e quelli delle delegazioni comunali;

g) svolge azione direttiva e ispettiva sulle delegazioni provinciali;

h) approva i bilanci preventivi e consuntivi delle delegazioni provinciali.

Art. 14. — *Consulta generale.*

E' costituita presso l'Ufficio di presidenza e si compone di membri in numero non superiore a 20 nominati dal presidente generale fra le personalità specialmente competenti nei problemi riflettenti la protezione antiaerea.

I membri della Consulta potranno essere convocati, a giudizio del presidente, a sedute plenarie o a gruppi od anche isolatamente, secondo la loro competenza negli argomenti sui quali il presidente intende sentire la loro opinione.

Art. 15. — *Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri scelti fra i membri della Consulta.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e allo scadere di essi possono essere confermati.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal presidente generale.

Il capo dell'ufficio amministrativo della Presidenza generale funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

I compiti del Consiglio di amministrazione sono:

a) invigilare sulla gestione contabile-amministrativa e su quella dei materiali dell'Unione;

b) rivedere e presentare al presidente generale il conto consuntivo ed il bilancio preventivo prima che siano rimessi al Ministero della guerra;

c) dare pareri, quando richiesti dal presidente generale, in materia finanziaria e patrimoniale.

Art. 16. — *Delegazioni provinciali e delegazioni comunali.*

Le delegazioni provinciali sono così composte:

a) presidente; b) vice presidente; c) Consulta: composta di 3-8 membri, a seconda dell'importanza delle provincie; d) segretario provinciale, tutti nominati dal presidente generale dell'U.N.P.A.

Anche tali cariche sono onorifiche, all'infuori di quella del segretario provinciale che può essere retribuita, quando non è ricoperta da un membro della Consulta.

I presidenti delle delegazioni provinciali propongono alla Presidenza generale la formazione di delegazioni comunali nei Comuni ove lo ritengano necessario per la loro importanza; in tal caso, sentiti i podestà, designano, in numero adeguato, le persone che dovranno costituire le dette delegazioni.

Alla Presidenza generale è riservata la facoltà di approvare la formazione delle delegazioni comunali.

Art. 17. — *Dei presidenti delle delegazioni provinciali.*

I presidenti delle delegazioni provinciali:
a) convocano e presiedono le adunanze delle rispettive delegazioni;
b) provvedono alla esecuzione delle determinazioni della Presidenza generale;
c) esercitano gli altri poteri che vengono loro eventualmente deferiti dal presidente generale dell'Unione;
d) propongono la nomina dei membri delle delegazioni provinciali, e dei membri delle delegazioni comunali.

Art. 18. — *Compiti delle delegazioni provinciali e delle delegazioni comunali.*

Le delegazioni provinciali:
a) nominano i segretari provinciali;
b) propongono alla Presidenza generale l'adozione dei provvedimenti di carattere generale per la realizzazione dello scopo dell'Unione;
c) propongono alla detta Presidenza generale la creazione di delegazioni comunali;
d) informano la Presidenza generale semestralmente, o in qualunque momento, quando trattasi di provocare provvedimenti di urgenza, della esplicazione delle loro attività, dell'entità delle somme raccolte e del modo come sono state amministrate;
e) esaminano i bilanci preventivi e consuntivi, che vengono poi comunicati per l'approvazione al presidente dell'Unione;
f) stabiliscono le norme pel funzionamento delle delegazioni comunali.

CAPO IV. — PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE.

Art. 19. — *Norme generali - Gestione dei fondi.*

La gestione del patrimonio spetta al Consiglio di amministrazione.
Le delegazioni provinciali hanno autonomia amministrativa per la gestione delle somme che raccolgono, secondo le norme che verranno particolareggiatamente stabilite da apposito regolamento.
Le delegazioni comunali non hanno gestione di fondi, ma ricorrono per le loro spese alla delegazione provinciale da cui dipendono.
La gestione amministrativa dell'Unione è stabilita dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.
I bilanci della Presidenza generale sono sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra.

CAPO V. — DISPOSIZIONI VARIE - REGOLAMENTO.

Art. 20. — *Premi di benemerenza - Distintivi - Tessere.*

È in facoltà dell'Unione premiare con medaglie e diplomi di benemerenza chi sovviene alle necessità economiche dell'Unione; chi ne favorisce lo sviluppo e chi si distingue per efficace propaganda.
La Presidenza generale stabilirà, per i soci, un apposito distintivo e una tessera.

Art. 21. — *Regolamento.*

La Presidenza generale curerà la compilazione di un regolamento, da approvarsi dal Ministero della guerra, contenente:
a) le norme per disciplinare il funzionamento interno dei vari organi dell'Unione;
b) le norme occorrenti per il funzionamento delle delegazioni provinciali e comunali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1063.
Inscrizione del rimorchiatore « Licosa » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il rimorchiatore denominato « Ernesto » di tonnellate 81,51 di stazza lorda, acquistato dalla Regia marina dalla Ditta « F.L.U.M.A.R. », Traffici marittimi e fluviali S. A. di Roma, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo il nome di « Licosa » a datare dal 3 aprile 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1064.
Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del censimento generale della popolazione del Regno al 21 aprile 1931;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1932, n. 2064, concernente la rettifica di tali dati;
Vista la domanda avanzata dal comune di Caltanissetta per continuare ad avvalersi dell'autorizzazione concessa con R. decreto 10 agosto 1934, n. 1432;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Caltanissetta è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1065.
Soppressione della Regia legazione in Addis Abeba e dei Regi consolati in Adua, Debra Marcos, Dessiè, Gondar e Harrar.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Nostra Legazione in Addis Abeba ed i Nostri Consolati in Adua, Debra Marcos, Dessiè, Gondar e Harrar sono aboliti.
Art. 2. — Sono aboliti gli assegni fissati con i Regi decreti 26 febbraio 1934, e successive modificazioni, per il Nostro Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario in Addis Abeba, per il primo, secondo e terzo segretario, per il primo interprete e il primo cancelliere della Nostra Legazione in Addis Abeba.
Art. 3. — Sono aboliti gli assegni fissati con i Regi decreti 26 febbraio 1934, e successive modificazioni, per i Nostri Consoli in Adua, Debra Marcos, Dessiè, Gondar e Harrar.
Il presente decreto avrà effetto dal 9 maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1066.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1012, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 3.914.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1935-36, e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 107 aggiunto, in conto competenza, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1067.
Approvazione dello statuto della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1404, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato lo statuto della Banca d'Italia conforme al testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 103. — MANCINI.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA.

Art. 1. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie, può emettere titoli al portatore e, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limii e con le norme stabilite dalla legge.

Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 443.

Art. 2. — La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali e agenzie.

Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Deve avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia nei quali non ha sedi.

Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro per le finanze.

Art. 3. — Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.

Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito e Banche di diritto pubblico;
c) Istituti di previdenza;
d) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 4. — I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con le formalità approvate dal Consiglio superiore.

La cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 deve risultare da girata attergata al certificato originale con la sottoscrizione delle parti autenticata da notaio. Il certificato deve essere presentato alla Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario, e solo dal momento della presentazione del certificato ceduto il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA.

Art. 5. — I poteri dell'Istituto risiedono:

a) nell'assemblea generale dei partecipanti;
b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;
c) nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale.

§ 1. — *Assemblea generale dei partecipanti.*

Art. 6. — L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. E' presieduta dal governatore.

Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggano da tre mesi almeno 100 o più quote di partecipazione.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle quote di partecipazione, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunque spetti la loro proprietà.

Art. 7. — L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più quote di partecipazioni cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima della assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8. — I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni partecipante avente diritto d'intervenire all'assemblea generale è rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altra persona che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca nè del Collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato

su appositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Ogni delegato non può rappresentare più di due partecipanti.

Gli intervenuti in qualità di rappresentanti legali di partecipanti, o in qualità di mandatari di partecipanti o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Art. 9. — L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno 30 partecipanti possessori di un decimo o più del capitale dell'Istituto.

Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle partecipazioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sono ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per la discussione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 10. — Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

Art. 11. — Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 12. — Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a deliberazione del Consiglio superiore o a domanda dei sindaci o dei partecipanti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma precedente, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

Art. 13. — I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 14. — Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annualmente convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione del consigliere superiore della rispettiva sede.

Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali o di mandatari, almeno 15 partecipanti possessori di un ventesimo del capitale.

Sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza, o, in assenza di lui, dal reggente più anziano in ordine di nomina e di età.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza, e, in assenza di lui, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

La convocazione, dopo l'approvazione del presente statuto, della prima assemblea dei partecipanti presso le sedi può aver luogo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la data e l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni innanzi alla data fissata per la riunione. In tale assemblea non si osserva il disposto dell'art. 6, comma 2, circa la data del possesso delle quote di partecipazione.

Art. 15. — L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 9.

Art. 16. — Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

§ 2. — *Consiglio superiore.*

Art. 17. — Il Consiglio superiore si compone:

del governatore;

di 12 consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante;

di 3 consiglieri designati dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno: mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

I consiglieri che scadono dalla carica sono rieleggibili.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

Il vice direttore generale assume l'ufficio di segretario.

Il governatore, i membri del Consiglio superiore, il direttore generale e il vice direttore generale debbono essere cittadini italiani.

Art. 18. — Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

Il vice direttore generale assume l'ufficio di segretario.

I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al mese su invito del governatore; le altre ogni qual volta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno quattro dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengono almeno dieci dei suoi componenti, compreso il governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni, quando riguardino persone o quando lo richiedano almeno due consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.

Art. 19. — Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e il vice direttore generale.

Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e del vice direttore generale, e per invito del più anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se trattisi della nomina o della revoca del governatore.

Per la nomina e la revoca del governatore, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto Reale promosso dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 20. — Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

2° delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

3° determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

4° assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;

5° nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

6° delibera i regolamenti interni dell'Istituto;

7° delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;

8° stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

9° disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

10° determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;

11° determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;

12° nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al Collegio dei sindaci;

13° stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;

14° delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

15° esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e all'assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi ai partecipanti;

16° autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 100.000 lire e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somma superiore a 400.000 lire, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione;

17° delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25 e 26;

18° adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'art. 2;

19° delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, o che non siano attribuite ad altri organi, giusta le disposizioni degli articoli 22, 25 e 26.

Art. 21. — I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 22. — Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

§ 3. — *Sindaci e censori.*

Art. 23. — I sindaci sono cinque.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo dei censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese.

Art. 24. — I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

§ 4. — *Governatore.*

Art. 25. — Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'Istituto.

Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

Fa al Ministro per le finanze le proposte circa le variazioni alla ragione dello sconto e alla misura dell'interesse per le anticipazioni.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato.

Il governatore può, quando crede, riunire presso di sè, in sedute di direttorio, il direttore generale e il vice direttore generale per l'esame di questioni o di situazioni che comportino decisioni di massima o di affari di speciale importanza, la decisione essendo riservata al governatore.

Art. 26. — Il governatore, con il concorso del Comitato:

a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori alle L. 400.000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

Il governatore, inoltre, in riunioni di direttorio:

a) sopraintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

b) delibera sull'ammissione al cambio dei biglietti danneggiati;

c) stende l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

§ 5. — *Direttore generale e vice direttore generale.*

Art. 27. — Il direttore generale ha la firma dell'Istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

Eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

Può assistere alle adunanze nei Consigli di reggenza delle sedi e delle Commissioni delle succursali o delegare ad assistervi il vice direttore generale.

Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'art. 25.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 20, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 26, comma 1°, lettera *a*). Può delegare per la stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al trattamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonchè alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonchè la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di con-

sentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 28. — Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o d'impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore.

Art. 29. — Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga in caso di assenza o di impedimento. Nell'eventualità di assenza contemporanea del governatore e del direttore generale, surroga anche il governatore.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del vice direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

§ 6. — *Amministrazione delle sedi.*

Art. 30. — In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza della economia locale. Essi sono in numero da sette a quattordici in ragione dell'importanza degli affari delle sedi.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma 2°, presso le sedi ove sono stati rispettivamente eletti.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 31. — Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzione di censore, che intervengono con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

Art. 32. — Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle Commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e chiusura giornaliera delle sacrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni del caso.

Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sacrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

Il Consiglio di reggenza vigila affinchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Presenta al governatore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che crede utili alla sede e all'Istituto.

Art. 33. — Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro membro della detta Commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della Banca.

Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri o di loro ditte o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse se non da una Commissione alla quale essi non partecipino.

§ 7. — *Succursali.*

Art. 34. — Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.

I consiglieri sono non meno di quattro e non più di dieci; sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 35. — Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 33.

Art. 36. — I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, con il concorso di almeno due consiglieri aventi funzioni di censore.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sacrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sacrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

§ 8. — *Direttori.*

Art. 37. — La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie menzionate nell'art. 27, e salvo la preventiva deliberazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 20.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

Art. 38. — Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nelle succursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

Art. 39. — Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9. — *Agenzie.*

Art. 40. — Le agenzie sono alla dipendenza di una sede o di una succursale designata dal Consiglio superiore. Questo può eccezionalmente consentire la temporanea dipendenza diretta di agenzie dall'Amministrazione centrale, quando speciali circostanze giustifichino l'eccezione.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

Ad esse è preposto un « Capo di agenzia ».

TITOLO III

Operazioni della Banca.

Art. 41. — Le operazioni che la Banca può compiere sono le seguenti:

1° risconto di cambiali e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti a favore delle aziende di credito sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

2° sconto di buoni del Tesoro, di note di pegno, emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti, e di cedole dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

3° sconto di cambiali e assegni bancari, ai sensi e nei limiti di che all'art. 99 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

4° anticipazioni contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge;

5° impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

6° emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari;

7° acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente sia in valute di primo ordine, in quei Paesi nei quali vige il cambio dei biglietti in oro.

L'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su l'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri debiti a vista, devono essere considerati a parte, e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia.

Art. 42. — La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

3° tenere impiegato, nel limite stabilito dal Consiglio superiore e approvato dal Ministro per le finanze, il capitale dell'Istituto in edifizi ad uso dell'Amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie;

4° riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali titoli esigibili nel Regno e all'estero, e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 43. — La Banca d'Italia esercita il servizio di Regia tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che sieno deliberate dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

Art. 44. — La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensanzione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potranno essere istituite.

Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

NORME PER LE OPERAZIONI.

Art. 45. — Le cambiali e gli assegni bancari relativi alle operazioni di che ai numeri 1 e 3 dell'art. 41 devono avere una scadenza non maggiore di quattro mesi ed essere muniti di due o più firme di persone notoriamente solvibili.

I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dallo stesso art. 41, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 46. — Le operazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 41 devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che agli articoli 33 e 35.

Art. 47. — Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente nominato dal Consiglio superiore.

Art. 48. — Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del vigente Codice di commercio.

I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

Il valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni, deve essere accertato da periti designati dalla Banca.

Art. 49. — I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio o eleggerlo in una delle città dove esista una filiale della Banca.

Art. 50. — Chi riceve l'anticipazione assume l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi sempre una differenza in più non inferiore al quindici per cento, fra il valore della cosa data in pegno e l'ammontare della anticipazione.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli o delle merci depositate subisca una diminuzione, che riduca della metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle merci e l'ammontare del credito aperto, il depositante deve, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione. Qualora peraltro vi sia differenza sufficiente in confronto dell'ammontare dell'anticipazione, la reintegrazione avrà luogo mediante corrispondente riduzione del credito aperto.

Art. 51. — Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, o quando, avvenuto il deprezzamento, di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Per la vendita dei titoli esteri, la Banca può valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata nei commi precedenti non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la Banca, come la omissione della stessa procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito e di privilegio.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale, accessori e spese, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo quanto è disposto dall'art. 53.

Art. 52. — Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano presso le Stanze di compensazione su titoli della specie ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le Stanze stesse.

Le operazioni devono essere liquidate giornalmente, e, in ogni caso, non possono essere protratte oltre il quarto giorno.

In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione degli articoli 362, 363 e 458 del vigente Codice di commercio, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa. Questa dovrà essere fatta per mezzo di un agente di cambio.

Ai titoli depositati per operazioni di prorogato pagamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 53. — Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intiero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO IV.

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE.

Art. 54. — Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Istituto.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

Alle dette spese e tasse e agli accennati oneri devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti e le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibile in più esercizi.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza di non oltre il 20 per cento degli utili netti, e l'annualità di interessi 4 per cento a favore del Credito fondiario della già Banca Nazionale nel Regno relativa alle riserve trasferite alla Banca d'Italia nell'esercizio 1913, sono distribuiti tra i partecipanti, per un dividendo non superiore al 6 per cento.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per le finanze, ha sempre facoltà di deliberare la costituzione di fondi speciali e di riserve straordinarie con parte degli utili netti sino a concorrenza di un ulteriore 20 per cento.

Il residuo sarà destinato in conformità degli accordi che verranno stipulati ai sensi del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647.

La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve essere al più presto interamente reintegrata.

Art. 55. — Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore con l'approvazione del Ministro per le finanze.

I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

Art. 56. — La riserva ordinaria è di mano in mano destinata come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno sino a concorrenza di un importo non inferiore

al decimo della effettiva circolazione delle cartelle del Credito fondiario medesimo, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiarie della già Banca Nazionale, oltre l'impiego, previsto dalle leggi, nella formazione del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario e nel contributo riguardante il Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

La riserva medesima eccedente il fondo di dotazione sopra accennato è applicata di mano in mano agli investimenti ora in essere dei fondi che costituivano le varie specie di riserve preesistenti.

Art. 57. — Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, o da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 58. — Nel mese di luglio di ogni anno, il governatore deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del 1° semestre. Su le risultanze di questo conto, il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del Ministro per le finanze, può deliberare la distribuzione ai partecipanti di un acconto di dividendo.

TITOLO V.

FUNZIONI DELLA BANCA NELL'IMPERO ETIOPICO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.

Art. 59. — La Banca può avere filiali nell'Impero Etiopico, nelle Colonie italiane e negli altri Possedimenti italiani.

Esse sono amministrate con speciale disciplina e possono compiere tutte le operazioni che siano riconosciute meglio adatte all'economia delle regioni nelle quali svolgono l'azione loro.

Alle filiali suindicate è assegnato un fondo di dotazione. Esse hanno pure riserve speciali.

Art. 60. — Su proposta del governatore, per deliberazione del Consiglio superiore approvata dal Capo del Governo sentiti i Ministri per le colonie e per le finanze, la Banca può provvedere alla istituzione di un ente coloniale autonomo mediante apporto delle attività e passività delle proprie filiali coloniali.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 61. — Il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, nè assumere responsabilità in società in accomandita.

Il Consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma precedente, purchè limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

Art. 62. — I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.

Sono altresì esclusi da far parte del Consiglio superiore della Banca, per le nomine demandate alle assemblee generali dei partecipanti, gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati degli Istituti menzionati agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e delle aziende di credito in genere.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto e si estendono pure, in tali casi, ai dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione e di qualsiasi altra azienda di carattere pubblico o privato.

Art. 63. — I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nel Comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 64. — I funzionari o gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

Art. 65. — I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 66. — I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre a rimborsi di spese.

Art. 67. — Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

i membri del Consiglio superiore	ciascuno	60.000	lire
il governatore		70.000	»
il direttore generale		60.000	»
il vice-direttore generale		50.000	»
i reggenti delle sedi	ciascuno	25.000	»
i consiglieri delle succursali e delle agenzie di 1ª classe	»	10.000	»
i funzionari generali e i capi servizio e i direttori delle sedi	»	25.000	»
i sotto capi servizio e i direttori delle succursali	»	15.000	»
i vice direttori	»	10.000	»
i capi di agenzia	»	10.000	»

Art. 68. — I titoli posseduti a tenore dell'articolo precedente s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutti i detti titoli rimangono depositati, finchè dura il vincolo, nelle casse della Banca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1068.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1068. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Frontone Serra - Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione San Savino;
2. Novilara - Confraternita di San Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1069.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie, in Isola delle Femmine (Palermo).

N. 1069. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 1° dicembre 1935, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie nel comune di Isola delle Femmine (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1070.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria del Pianto, in Torre del Greco (Napoli).

N. 1070. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 ottobre 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Santa Maria del Pianto, in Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1071.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto d'arte di Palermo.

N. 1071. R. decreto 7 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto d'arte di Palermo viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.

Nomina del gr. uff. dott. Alessandro Baccaglini a direttore generale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — Viene istituita presso l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la carica di direttore generale.

Art. 2. — Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutti gli uffici e tutto il personale dell'Ispettorato, in servizio sia permanente, sia temporaneo, qualunque ne sia la provenienza. Il direttore generale è abilitato a firmare la corrispondenza, gli atti e documenti dell'Ispettorato, per delegazione del capo dell'Ispettorato stesso, ed esercita le funzioni che da quest'ultimo gli sono deferite, sostituendolo ad ogni effetto, nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 3. — Il signor gr. uff. dott. Alessandro Baccaglini viene nominato direttore generale dell'Ispettorato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1936-XIV.

Determinazione delle quote per tessera e contributo associativo per l'anno 1936 a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei commercianti concernente le quote per tessera e contributi associativi per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1936;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Le quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti per l'anno 1936 sono fissate nelle seguenti misure:

Tessera: L. 10 (dieci).

Misura massima del contributo associativo a carico delle ditte:

con redditi da L. 1.001 a L. 2.000 - L. 10 (dieci);
» » » » 2.001 » » 5.000 - » 25 (venticinque);
» » » » 5.001 » » 10.000 - » 50 (cinquanta);
» » » » 10.001 » » 15.000 - » 100 (cento),
» » » » 15.001 » » 20.000 - » 150 (centocinquanta);
» » » » 20.001 » » 30.000 - » 170 (centosettanta);
» » » » 30.001 » » 50.000 - » 225 (duecentoventicinq.);
» » superiori alle » 50.000 - » 300 (trecento).

Sono escluse dal pagamento del contributo associativo le ditte aventi redditi fino a L. 1000.

E vietato di affidare la riscossione delle quote per tessera e contributo associativo agli esattori delle imposte.

Nessun altro contributo, che non sia previsto da disposizioni di legge o di contratto collettivo, potrà essere richiesto agli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

(1474) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Bolzano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera n. 9365 del 22 maggio 1936, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia chiede di acquistare, in nome e per conto della predetta Opera, in Bolzano, dai signori Egger Francesco e Giuseppe fu Giuseppe e signora Egger vedova Maria nata Egger, un terreno di complessivi mq. 1820, sito in Bolzano stesso, località San Quirino, nel nuovo rione di viale Venezia, con un lato su detta strada, distinto nel libro fondiario con la P. T. 2168/1 in partita tavolare 1251/11, e con la P. F. 2152/3 partita tavolare 237/11, ambedue in C. C. Gries, e formanti insieme la nuova P. F. 2168/26, al prezzo di L. 119.000, per costruire la Casa della Madre e del Bambino;
Ritenuta la necessità della istituzione della predetta Casa e della convenienza dell'acquisto;
Visti gli atti tra i quali la perizia di stima fatta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale di Bolzano;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare in Bolzano il terreno sopradistinto al prezzo complessivo di L. 119.000, per costruirvi la Casa della Madre e del Bambino.

Il notaio rogante dovrà accertarsi, sotto la sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 31 maggio 1936 - Anno XIV

(1477) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Marianna Emma Capsoni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Marianna Emma Capsoni, nata ad Udine il 31 luglio 1903 da Urbano e da Giulia Marcotti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Marianna Emma Capsoni il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 5 maggio 1936 del Consiglio di Stato - Sezione prima - le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduti l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Marianna Emma Capsoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

(2530) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1936-XIV.

Norme concernenti le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione dei dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali e dello specchio retrovisivo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
Ai sensi dell'art. 111 del decreto stesso;

Determina:

Art. 1. — *Dispositivo di segnalazione.*

Tutti gli automobili adibiti a servizi di linea, quelli con carrozzeria chiusa, nonchè tutti gli autocarri di portata superore a 35 quintali, quelli trainanti rimorchi, ed infine tutti gli autoveicoli

aventi una sagoma d'ingombro di larghezza superiore a m. 1,80 debbono essere provvisti dell'apposito dispositivo, meccanico od elettrico, per le segnalazioni di arresto o rallentamento, ovvero di cambiamento di direzione o strada previsto dall'art. 30 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 2. — *Indicatori di direzione.*

Il dispositivo per le segnalazioni di cambiamento di direzione o strada deve essere costituito da due indicatori luminosi, di forma allungata, azionabili dal guidatore con apposito comando e situati uno su ogni lato del veicolo.

Ogni indicatore deve essere mobile in modo che in posizione di segnalazione deve modificare la sagoma esterna dell'autoveicolo; deve essere di colorazione arancione, e deve risultare ben visibile tanto davanti quanto dietro, da un veicolo verso il quale sta per avvenire il cambiamento di direzione, sia di giorno, sia di notte.

La posizione di segnalazione può essere fissa od oscillante, con luce continua o lampeggiante.

A segnalazione cessata l'indicatore non deve essere visibile neanche parzialmente.

E' consentito che gli indicatori, anzichè essere luminosi, siano costituiti da sostanza catarifrangente di colorazione arancione.

Gli indicatori debbono essere collocati in modo che il conducente possa controllarne il funzionamento; la loro altezza dal suolo deve preferibilmente corrispondere a quella del braccio del guidatore; in nessun caso può essere maggiore di m. 1,80.

Nel caso in cui gli indicatori siano situati oltre 60 cm. dietro al guidatore, questi deve poterne conoscere o controllare il funzionamento a mezzo di un ripetitore o di uno specchio.

Per gli autoveicoli aventi una lunghezza superiore a metri 6 e per gli autotreni è obbligatorio, in aggiunta agli indicatori sporgenti, l'uso di un dispositivo luminoso, di colorazione arancione, applicato nella parte posteriore del veicolo per gli automobili, e nella parte posteriore del rimorchio per gli autotreni, che può essere riunito, in entrambi i casi, con il dispositivo di illuminazione della targa, e che dia chiara segnalazione se il veicolo sta per voltare a destra od a sinistra.

Per tutti gli altri automobili l'uso di tale dispositivo supplementare è facoltativo.

Art. 3. — *Segnali d'arresto.*

La segnalazione di rallentamento o di arresto, per gli autoveicoli di cui all'art. 1, deve essere fatta a mezzo di apposito dispositivo applicato nella parte posteriore dell'automobile o del rimorchio, che può anche essere riunito con la segnalazione posteriore a luce rossa.

Il comando di tale dispositivo deve essere collegato con il comando a pedale del freno principale, in modo che ogni qualvolta quest'ultimo venga azionato dal conducente, appaia la segnalazione di colorazione arancione, con una scritta o immagine luminosa.

Art. 4. — *Specchio retrovisivo.*

Tutti gli automobili adibiti a servizio pubblico di linea, nonchè tutti gli autocarri di portata superiore ai 35 quintali, quelli trainanti rimorchi, ed in generale tutti gli autoveicoli la cui sagoma di ingombro, compreso il carico, superi la larghezza di m. 1,80, debbono essere provvisti di uno specchio retrovisivo che permetta al conducente di vedere per riflessione i veicoli sopraggiungenti.

Tale specchio deve avere forma rettangolare di altezza non inferiore a m. 0,20 e di larghezza non inferiore a m. 0,12, oppure forma circolare, con diametro non inferiore a m. 0,13 e deve essere sostenuto da adatto telaio metallico che non gli consenta di ruotare una volta orientato e fissato in modo conveniente.

Va collocato ad altezza, sporgenza e posizione adeguata, perchè il conducente possa facilmente usarne rimanendo nella normale posizione di guida.

In ogni caso lo specchio non potrà sporgere oltre i 20 centimetri dal limite esterno della sagoma di carico.

Art. 5. — *Applicazione delle presenti norme.*

Le presenti norme avranno completa applicazione per gli autoveicoli di nuova costruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli automobili adibiti a servizio pubblico di linea e per gli autocarri tale termine è ridotto a tre mesi.

Per gli autoveicoli già in circolazione che fossero muniti di dispositivi efficaci a dare tutte le segnalazioni previste dalle presenti norme, ancorchè non in tutto conformi alle norme stesse, si consente di non apportare modifiche.

L'accertamento di ogni tipo di equipaggiamento di transizione, sia nei riguardi dell'efficienza attuale, sia nei riguardi dell'efficienza ottenuta con opportuni adattamenti, è demandato all'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1936-XIV.

Autorizzazione all'Azienda della stazione di turismo di Orvieto ad applicare speciali contribuzioni negli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la deliberazione 25 gennaio 1935-XIII, con la quale il Comitato locale dell'Azienda autonoma della stazione di turismo di Orvieto ha chiesto l'autorizzazione ad applicare le speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura non si addimostrano sufficienti a sopperire a tutte le esigenze della stazione di turismo e neppure garantiscono all'Azienda un'entrata tributaria annua di almeno L. 20.000, quale è richiesta dalla legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Terni in seduta del 1° marzo 1935-XIII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di turismo di Orvieto è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il sette per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento ed il dieci per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi e per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo.

Il prefetto di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1936-XIV.

Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Reggio Calabria per il deposito del bergamotto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza in data 8 aprile 1936-XIV del Consorzio provinciale dell'agrumicoltura, con sede in Reggio Calabria, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire ed a gestire Magazzini generali del bergamotto in Reggio Calabria;

Sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria espresso nella seduta del 9 aprile 1936-XIV;

Decreta:

Il Consorzio provinciale dell'agrumicultura di Reggio Calabria è autorizzato ad istituire ed a gestire, in Reggio Calabria, Magazzini generali per il deposito del bergamotto.

Ai depositi di merci in detti Magazzini generali saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa suddetto provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che il Consorzio provinciale dell'agrumicultura deve versare a norma di legge per l'esercizio dei Magazzini stessi.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: LANTINI.

(2533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore in provincia di Mantova.

Con decreto Ministeriale 2 giugno 1936, n. 2208, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore, con sede in comune di Monzambano, provincia di Mantova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 19 maggio 1935.

(1484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con decreto in data 5 giugno 1936-XIV, sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(2521)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle dell'Arsa (Istria).

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1936-XIV, n. 3026, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Valle dell'Arsa, con sede in comune d'Albona d'Istria, provincia di Pola, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 29 marzo 1936.

(1499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1936-XIV - N. 133.

S. U. A. (Dollaro)	12,72
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	83,65
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,55
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,15
Canadà (Dollaro)	12,695
Cecoslovacchia (Corona)	52,70
Danimarca (Corona)	2,86
Germania (Reichsmark)	5,1282
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,591
Polonia (Zloty)	239,19
Spagna (Peseta)	173,60
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	77,775
Id 3,50 % (1902)	74,875
Id. 3 % lordo	53,55
Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,55
Obbl. Venezie 3,50 %	88,30
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,975
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,175
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,225
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile (1934)	478837	Riccardi Cosetta fu Dante-Ettore, minorenne sotto la p. p. della madre Brega Luigina, ved. di Riccardi Dante Ettore, domic. a Milano . . . . . . L.	182 —
Cons. 4,50 %	13799	Ospizio dei poveri di Andora (Genova) amministrato dalla Congregazione di Carità. »	225 —
»	13798	Congregazione di Carità di Andora (Genova) pel Pio lascito Prospero Marchiano . »	1071 —
Cons. 3,50 % (1902)	27181	Pio lascito Prospero Marchiano, amministrato dalla Congregazione di Carità di Andora - vincolata . . . . »	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	485100	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	14 —
»	485108	Pio Istituto lascito Prospero Marchiano di Andora (Genova) . . . . . . »	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	210369	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	164,50
»	202279	O. P. Ospizio dei poveri di Andora (Genova) . . . . »	350 —
»	300842	Ospizio dei poveri di Andora (Genova) . . . . »	21 —
»	321208	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	1120 —
»	228125	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	380302	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	255389	Intestata come la precedente (Savona) . . . . »	875 —
Cons. 5 %	145225	Santalucia Michelina fu Ferdinando, minore sotto la tutela di Santalucia Giuseppe fu Mosè, domic. a Capaccio (Salerno) . . . . »	15 —
3,50 % Redimibile (1934)	80101 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Rosa fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. in Ovada (Alessandria) . . » per l'usufrutto: Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. ad Ovada (Alessandria).	724,50
»	80103	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	189 —
»	80102 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Emilia fu Bartolomeo, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	724,50
»	80104	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	189 —
Cons. 5 %	408871	Torrusio Tommaso fu Ferdinando, domic. a Cannalonga (Salerno) . . . . . . »	1100 —
»	448445 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Salamini Lina ed Alessandro fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Delfitto Angiolina Luigia, ved. Salamini, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona) . . . . » per l'usufrutto: Dalfitto Angiolina Luigia fu Angelo, ved. di Salamini Francesco, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona).	80 —
3,50 % Redimibile (1934)	197017	Mensa Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . »	31,50
»	203185	Intestata come la precedente . . . . »	108,50
»	206599	Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . »	38,50
»	277437	Della Patrona Abbondio fu Battista, domic. a Tresivio (Sondrio) . . . . . »	770 —
»	314315	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Lucia, domic. a Caserta - vincolata . . »	210 —
Cons. 3,50 % (1906)	811049	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Luca, domic. a Caserta - vincolata . . »	315 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	14178	Cacioppo Andrea di Nicolò, domic. a Sambuca Zabut (Girgenti) . . . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	170784	Danese Lavinia fu Andrea, moglie di Riccardo Medica, domic. a Genova - vincolata »	1050 —
»	519384 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovanelli Ettore fu Giuseppe, domic. a Milano . . . . . . » per l'usufrutto: Nagornoff Elena fu Michele, ved. Giovanelli.	1067,50
Cons. 5 %	130160	Le Pera Carlo di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Catanzaro. »	260 —

(319) Roma, addì 31 gennaio 1936-Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 156.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 396785 di L. 210 di rendita annua, intestato a Giacobbe Guglielmo fu Carlo, domiciliato a Como.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2536)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima Cooperativa Edile, con sede in Portiolo di S. Benedetto, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2545)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa fra gli operai di Bagno per la costruzione di case popolari, con sede in Bagno di Romagna, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2546)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla « The Equitable Life Assurance Society » di New York a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Rappresentanza in Italia della Società « The Equitable Life Assurance Society », con sede in New York, ha chiesto lo svincolo totale delle riserve matematiche costituite a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le polizze comprese nel portafoglio italiano, a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e in base alla convenzione stipulata in data 15 maggio-15 settembre 1935, approvata da questo Ministero, sono state trasferite all'« Istituto nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma, con tutti i diritti e le obbligazioni ad esse inerenti.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del predetto Regio decreto, deve far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro della previdenza e della assistenza — Servizio delle assicurazioni e capitalizzazioni —, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta Rappresentanza con sede in Genova, via Roma n. 9.

(2547)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia e pel conferimento di una borsa di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso, per esame, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1936-37 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2. — Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 6, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1936.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunti nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3. — I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Regia Zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4. — Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico ed ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo i titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per i titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1936-37 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 28 febbraio 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brescia;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1936-XIV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1936, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1. Fabbrichesi cav. avv. Riccardo . . . . . . con punti 122/150
2. Vivaldi cav. dott. Maurizio . . . . » 120/150
3. Vallani cav. dott. Eusebio . . . . » 119/150
4. Canevari cav. dott. Sante . . . . » 118/150
5. Somma cav. uff. dott. Carlo . . . . » 118/150
6. Gorini cav. dott. Piero . . . . » 117/150
7. Colacicchi cav. uff. Alighieri . . . . . . » 116/150
8. Cartia cav. dott. Giuseppe . . . . » 114/150
9. Tancini cav. dott. Attiliano . . . . » 107/150
10. Corrà cav. dott. Girolamo . . . . » 106/150
11. Massa cav. Michele . . . . » 104/150
12. Raso cav. uff. dott. Nicolino . . . . . . » 104/150
13. De Santis dott. Guido . . . . » 103/150
14. Pizzen comm. avv. Giovanni . . . . » 101/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2549)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 4 marzo 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°), vacante nel comune di Ancona;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1936-XIV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ancona nell'ordine appresso indicato:

1. Somma cav. uff. dott. Carlo . . con punti 118/150
2. Canevari cav. dott. Sante . . . » 117/150
3. Miglio gr. uff. avv. Federico . . » 116/150
4. Colacicchi cav. uff. Alighieri . . » 116/150
5. Gorini cav. dott. Piero . . . » 115/150
6. Cartia cav. dott. Giuseppe . . . » 114/150
7. Ferraboschi cav. dott. Natale . . con punti 113/150
8. Cardone cav. dott. Andrea . . » 113/150
9. Simonetti cav. dott. Diomede . . » 112/150
10. Massa cav. Michele . . . . » 107/150
11. Toccafondi cav. dott. Telico . . » 107/150
12. Tancini cav. dott. Attiliano . . » 106/150
13. Raso cav. uff. avv. Nicolino . . » 105/150
14. Verzi dott. Giovanni . . . . » 104/150
15. Vinti cav. dott. Eriberto . . . » 103/150
16. Bisconti cav. Vincenzo . . . . » 101/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2539)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso per due posti di levatrice condotta vacanti nel comune di Fabriano e per un posto di levatrice condotta vacante nel comune di Genga:

1. Settimi Filomena . . . . . con punti 28,75/50
2. Covanti Giuseppa . . . . . » 25,87/50
3. Tiranti Bruna nata Gibellini . . » 24,68/50
4. Maiolatesi Subeide . . . . » 18,87/50

Ancona, addì 31 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CATALANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Dichiara

vincitrici del concorso per due posti di levatrice condotta vacanti nel comune di Fabriano e per un posto di levatrice condotta vacante nel comune di Genga le seguenti candidate, con assegnazione alla sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Settimi Filomena - Fabriano - condotta ostetrica promiscua;
2. Covanti Giuseppa - Fabriano - condotta ostetrica promiscua;
3. Tiranti Bruna nata Gibellini - Genga.

Ancona, addì 31 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CATALANO.

(2540)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.